

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PROVINCIA DI PIACENZA

REGISTRO SCADENZIARIO N.

Marca da bollo

€ 16,00

CONCESSIONE D'USO DI NICCHIA/E OSSARIO NEL CIMITERO DI

L'anno **DUEMILA.....**, il giorno del mese di presso la residenza
comunale di Castell'Arquato, nell'ufficio di Segreteria .

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.
1372 del codice civile.

TRA

– il **Comune di Castell'Arquato** (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "*Comune*"), codice fiscale/partita iva "00230250334", rappresentato da ,
nata a il , il/la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse di
detto Comune che, in questo atto, rappresenta nella sua qualifica di "Responsabile del
Servizio Affari Generali", in forza di decreto sindacale di nomina;

E

- il sig./la sig.ra (di seguito nel presente atto denominato/a semplicemente
"concessionario"), nato/a a , il , domiciliato/a a , Via n.
-Codice Fiscale ;

PREMESSO

- **che** con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008, il Comune
di Castell'Arquato approvava, da ultimo, il Regolamento Comunale di Polizia Mortua-
ria, ai sensi del DPR n. 285 del 10.09.1990;

- **che**, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 13.03.2009, si procede-
va ad una revisione delle tariffe di concessione cimiteriale, ivi comprese quelle relative
alla concessione di celle ossario(chiamati anche colombarini) nei quattro cimiteri co-

munali;

che, l'art. 72 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria disciplina la concessione di nicchie ossario (colombarini) per la raccolta dei resti mortali e delle urne cinerarie;

CIO' PREMESSO

le citate parti, come sopra individuate e qualificate, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Castell'Arquato, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, come sopra qualificata, **concede** al sig. _____, concessionario, che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi, **l'uso** di n. _____ nicchia/ie ossario posta/e nel Cimitero di _____.

ART. 2 – La/Le suddetta/e cella/e ossario è/sono contraddistinta/e dal numero _____ - Fila _____ - Quadro _____ - Zona: _____ - e risulta/no destinata/e alla tumulazione dei resti mortali / ceneri di _____.

ART. 3 – La presente concessione ha durata di **anni 30** (trenta), decorrenti dalla data di stipula del presente atto.

ART. 4 – Per la presente concessione cimiteriale, il concessionario ha corrisposto al Comune di Castell'Arquato la somma di Euro _____ (diconsi Euro _____) quale **canone concessorio**, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come da documentazione agli atti.

ART. 5 – Entro tre mesi dalla sepoltura, sulla nicchia ossario dovrà essere posta una lapide in marmo (quella di base è fornita dal Comune) sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella del decesso. L'aggiunta a tale epigrafe di particolari indicazioni o decorazioni dovrà ottenere l'autorizzazione da parte del Comune;

ART. 6 – La presente concessione si intende fatta ed accettata tra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno di seguito ed in proposito essere emanate.

ART. 7 – La presente concessione **non potrà essere oggetto di alienazione**, ma **solo di successione** nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. In particolare la concessione non può essere fatto oggetto di attività di lucro o speculazione da parte del concessionario.

ART. 8 – L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

ART. 9 – Sono a carico del concessionario o suoi eredi, gli oneri relativi alla **manutenzione ordinaria e straordinaria** della nicchia ossario concessa limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo la cui fornitura di base resta in carico al Comune.

ART. 10 – Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento al momento in vigore, potranno domandarne **la riconferma** che potrà essere concordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta la nicchia ossario ritornerà nella piena disponibilità del Comune di Castell'Arquato, previa esumazione dei resti mortali/ceneri.

ART. 11 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990,

n. 285 e di quello comunale, approvato da ultimo con deliberazione Commissario Prefettizio n. 15 del 10.10.2008, nonché alle norme generali sulle concessioni demaniali.

ART. 12 – Il Comune concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che **tratterà i dati** contenuti nella presente concessione, nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario, con la sottoscrizione della presente concessione, acconsente fin d'ora alla gestione ed alla comunicazione dei citati dati per le finalità connesse al corretto e puntuale adempimento degli obblighi, all'assolvimento degli oneri e all'esercizio dei diritti discendenti dalla presente concessione e per ogni altra finalità a cui l'Ente concessionario sia legittimato.

ART. 13 – Le **spese** per i bolli, diritti, registrazione e tutte quelle eventuali conseguenze che possono occorrere, sono a carico del concessionario.

Art. 14 – Si da atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del .

ART. 15 - Il presente contratto recante un canone complessivo inferiore a Euro 8.400,00, sarà sottoposto a registrazione **solo in caso d'uso** (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - circolare ministeriale n. 126 del 15.05.1998) con spese a carico della parte soccombente.

Seguono le firme:

PER IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PER IL CONCESSIONARIO